

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 22 ottobre 2007

*(e integrata con delibere del 12 novembre 2007, 21 luglio 2008 e **21 dicembre 2009**)*

Preambolo

1) La presente circolare fa espresso riferimento al "regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate; gli articoli della circolare fanno riferimento ai corrispondenti articoli del regolamento del C.N.F.

2) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica della stessa nonché del regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio regolamento, ovvero ancora in applicazione delle norme di attuazione che il C.N.F. dovesse emettere ai sensi dell'art. 10 del regolamento.

Articolo 1

A) Fermo restando quanto previsto per i patrocinatori legali, gli avvocati tenuti all'obbligo della formazione continua sono tutti quelli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna, ivi pertanto comprendendo anche gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali (degli addetti agli uffici legali di enti pubblici, dei docenti universitari a tempo pieno, degli avvocati stabiliti).

B) Per i patrocinatori legali, l'obbligo di formazione continua sorge: 1) al momento della iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio, nei casi in cui l'iscrizione avvenga contestualmente al rilascio del certificato di compiuta pratica oppure il certificato fosse già stato rilasciato in periodo antecedente a detta iscrizione; 2) al momento della data di rilascio del certificato di compiuta pratica, se l'iscrizione al registro dei praticanti abilitati al patrocinio era già avvenuta in precedenza. In entrambi i casi, il primo periodo di valutazione

dell'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo - rispettivamente - alla data di iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio (nella ipotesi *sub* 1) ovvero alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica (nella ipotesi *sub* 2).

C) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.

Articolo 2

A) A partire dal secondo triennio di valutazione (con decorrenza quindi dal 1° gennaio 2011), i crediti formativi che l'iscritto dovrà conseguire nelle materie ordinamentali - professionale e previdenziale - e deontologica nel corso del triennio (in misura complessivamente non inferiore a 15 crediti), dovranno essere conseguiti in misura non inferiore a 4 crediti per ciascun anno del triennio, fermo restando il minimo di 6 crediti formativi da conseguire complessivamente nell'arco del primo triennio di valutazione (2008-2010) ai sensi dell'art. 11 n. 3 del regolamento del C.N.F.

B) L'iscritto che intenda comunicare a terzi **uno o più “settori di esercizio” e/o di “attività prevalente” di esercizio della propria attività professionale** deve richiedere al Consiglio la previa verifica del regolare conseguimento dei crediti formativi necessari, e potrà spendere la indicazione del **“settore di esercizio” e/o della “attività prevalente”** solamente in caso di riconoscimento da parte del Consiglio di un numero di crediti formativi idonei e sufficienti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 n. 5 del regolamento del C.N.F. (ovvero dall'art. 11 n. 5, per il primo triennio di valutazione).

C) Le materie per le quali il Consiglio dell'Ordine potrà concedere la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” di cui all'art. 17 bis del codice deontologico forense, come richiamato dall'art. 1 n. 3 del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., sono tassativamente le seguenti:

- 1) diritto civile;**
- 2) diritto penale;**
- 3) diritto amministrativo;**
- 4) diritto tributario;**
- 5) diritto internazionale e comunitario.**

Le materie per le quali il Consiglio dell'Ordine potrà concedere la autorizzazione alla spendita della “attività prevalente” di cui all'art. 17 bis del codice deontologico forense,

come richiamato dall'art. 1 n. 3 del regolamento sulla formazione continua del C.N.F., sono tassativamente le seguenti:

- 1) diritto dell'immigrazione;
- 2) diritto di famiglia e delle persone;
- 3) diritto del lavoro;
- 4) diritto commerciale e concorsuale;
- 5) diritto bancario;
- 6) diritto industriale;
- 7) locazione e condominio;
- 8) conciliazione e arbitrato;
- 9) diritto penale dell'economia;
- 10) diritto penale minorile;
- 11) diritto urbanistico;
- 12) contratti e appalti pubblici;
- 13) diritto sportivo.

Non è possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di tre "settori di esercizio" e/o di "attività prevalenti", complessivamente. All'interno del numero massimo di tre indicazioni, non è in ogni caso possibile essere autorizzati a spendere contemporaneamente la indicazione di più di due "settori di esercizio".

D) Ferma la previa attività di verifica e controllo da parte del Consiglio dell'Ordine, la autorizzazione alla spendita dei "settori di esercizio" e/o di "attività prevalente" potrà essere concessa dal Consiglio non prima della scadenza del primo triennio (2008-2010) di valutazione.

La verifica all'esito della quale il Consiglio potrà concedere la autorizzazione avrà ad oggetto sia il puntuale adempimento dell'obbligo formativo triennale sia il regolare conseguimento nell'anno 2010 di almeno 10 crediti formativi in una delle materie sopra indicate.

E) Per i trienni di valutazione successivi al primo (quindi, a partire dall'anno 2011), l'iscritto che voglia mantenere o conseguire la autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio" o della "attività prevalente" dovrà, al termine di ciascun anno, rinnovare ovvero depositare la richiesta di autorizzazione, allegando idonea documentazione comprovante la maturazione nell'anno di almeno 10 crediti formativi in ciascuna materia già oggetto di precedente autorizzazione alla spendita del "settore di esercizio"

o della “attività prevalente” (ovvero nelle materie sopra indicate, nel caso di prima richiesta di autorizzazione).

F) Nel caso di cui al comma precedente, l’iscritto che voglia mantenere o conseguire la autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” dovrà inoltre, al termine di ciascun anno, depositare idonea documentazione comprovante la maturazione nell’anno di almeno 20 crediti formativi (di cui almeno 4 in deontologia o nelle materie ordinamentali); in tale caso, il Consiglio dell’Ordine procederà alla verifica annuale, anziché al termine del triennio, del puntuale assolvimento dell’obbligo formativo generale.

G) L’iscritto che già abbia ottenuto la autorizzazione, per l’anno precedente, alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” in una o più determinate materie, e che non abbia rinnovato la richiesta di autorizzazione per l’anno successivo, decade automaticamente dalla autorizzazione alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente”.

H) La autorizzazione del Consiglio dell’Ordine alla spendita del “settore di esercizio” o della “attività prevalente” abilita l’iscritto a riportare, nelle informazioni comunicate ai terzi con le modalità consentite, le seguenti diciture:

1) *“esercita nel settore del diritto ... (autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)”* ovvero, in forma abbreviata: *“settore di esercizio: ... (autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)”*;

2) *“esercita attività prevalente nella materia del ... (autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)”* ovvero, in forma abbreviata: *“attività prevalente: ... (autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna del ...)”*.

Altre e diverse diciture non sono consentite.

Articolo 3

A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze che siano stati previamente autorizzati dal Consiglio dell’Ordine, sono tenuti a registrare gli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle complete generalità dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell’entrata che a quello dell’uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti esclusivamente il modulo di foglio-presenza predisposto dal Consiglio dell’Ordine (pubblicato sul sito www.ordineavvocatibologna.net). Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento

dell'evento formativo, l'originale del foglio-presenza dovrà pervenire al Consiglio, pena il mancato riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione al relativo evento formativo.

B) L'iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell'evento un attestato scritto di partecipazione, ed ha l'onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell'Ordine per il caso in cui lo stesso gliene faccia richiesta, al fine di consentire al Consiglio di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi. Il soggetto organizzatore ha l'onere di consegnare l'attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare - al più tardi nel corso dello svolgimento dell'evento formativo - il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati.

C) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine della effettiva partecipazione agli stessi.

D) Gli organizzatori degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi, al momento del deposito della richiesta di accreditamento o patrocinio dell'evento al Consiglio dell'Ordine, devono anche trasmettere (all'indirizzo *e-mail* formazione@ordineavvocatibologna.net) o depositare in formato elettronico (avendo cura che il relativo file sia di dimensione non superiore a 500 kilobytes) il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato, affinché il Consiglio possa procedere alla pubblicazione dello stesso nella apposita area del proprio sito *internet* nella quale verranno pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio.

E) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, il Consiglio si riserva di richiedere agli organizzatori - prima della concessione dell'accREDITamento o del patrocinio - ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

F) All'atto dell'accREDITamento, il Consiglio dell'Ordine determina il numero di crediti formativi attribuibili per ciascun evento formativo. Si specifica che, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi formativi di durata complessiva non superiore a 4 ore dovranno essere frequentati in misura pari alla loro durata, con un margine di tolleranza di quindici minuti sia in entrata che in uscita; gli eventi formativi di durata complessiva superiore a 4 ore, invece, dovranno essere frequentati in misura non inferiore

all'80% della loro durata complessiva. Nel caso in cui gli eventi siano frequentati in misura inferiore a quanto sopra specificato, la partecipazione parziale agli stessi non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo. Ai fini della attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio-presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento.

G) Ai fini del computo del termine di quindici giorni previsto all'art. 3 n. 4 del regolamento del C.N.F., la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.

H) Si segnala ai soggetti organizzatori di eventi formativi che è consigliato presentare al Consiglio le richieste di accreditamento o patrocinio degli eventi con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'evento, tenuto conto del termine di quindici giorni assegnato al Consiglio per la propria pronuncia, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che il Consiglio eventualmente richieda.

I) Una volta ottenuto dal Consiglio l'accreditamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: *"evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna"*, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

L) L'accreditamento e il patrocinio concessi dal Consiglio dell'Ordine valgono esclusivamente per il singolo evento formativo; in caso di ripetizione dello stesso, la richiesta di accreditamento o di patrocinio dovrà essere reiterata.

M) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" si intendono le commissioni e gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine, ovvero da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale. Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonchè la sottoscrizione degli stessi.

N) Nel caso dei suddetti "organismi nazionali ed internazionali" (da intendersi vuoi come enti istituzionali, vuoi come associazioni), il Consiglio si riserva di valutare - ai fini del riconoscimento dei relativi crediti formativi - la rappresentatività degli organismi e la

pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro istituiti da detti organismi, tranne che per il caso di partecipazione a lavori di commissioni di studio o gruppi di lavoro istituiti dalla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dal Congresso Nazionale Forense nonché dalle associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense: Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Unione Italiana Forense (U.I.F.), Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.), Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), **Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.)**.

O) Fra gli “altri eventi specificamente individuati dal Consiglio dell’Ordine” ai sensi dell’art. 3 lett. C del regolamento del C.N.F., il Consiglio si riserva di ricomprendere gli eventi formativi organizzati dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane ovvero dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche tramite i relativi Uffici dei Referenti per la Formazione Decentrata dei Magistrati, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati.

P) Per l’attività formativa svolta nell’ambito universitario dai docenti universitari non titolari di insegnamento, dai dottori e dottorandi di ricerca e dagli altri collaboratori e giovani studiosi che svolgono la loro attività nell’Università, si rimanda a quanto convenuto nel protocollo di intesa fra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Bologna.

Q) Per il riconoscimento di crediti formativi a seguito della frequentazione di eventi formativi organizzati da altri Ordini professionali, si rimanda a quanto convenuto nella convenzione di reciprocità fra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, ed il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna.

Articolo 4

A) Per le attività formative previste all’art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell’Ordine riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

<i>Attività formative</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limiti massimi annuali</i>
Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche)	1 ora = 3 crediti	max 12
Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. B del regolamento del C.N.F., nelle fondazioni o scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nelle Università (in materie giuridiche)	1 ora = 2 crediti	max 12
Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on line</i> , ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici	1 credito ogni 2 pagine stampate	max 12
Contratti di insegnamento o moduli didattici in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati	1 ora di lezione = 3 crediti	max 24
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame	24	max 24
Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti	1 ora = 1 credito	max 12

B) L'autorizzazione della attività di studio e aggiornamento organizzata direttamente da singoli avvocati o studi legali verrà concessa esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

C) Ai fini della autorizzazione dell'attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di eventi formativi svolti in autonomia solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella

stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci.

D) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tale attività formativa e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di proprio personale o di propri delegati.

Articolo 5

A) In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

B) Nel caso di parto, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessata ed in ragione dell'adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta dell'interessata (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

C) Nel caso di “adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a motivata richiesta degli interessati ed in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nell'anno in cui il parto si è verificato oppure nell'anno successivo, a scelta degli interessati (e dunque una riduzione di 8 crediti in ciascun anno del triennio 2008-2010, e di 15 crediti in ciascun anno successivo).

D) Nel caso di particolari condizioni di monogenitorialità (genitore singolo, separato o divorziato, vedovo) ed altre situazioni analoghe concernenti la prole, il Consiglio dell'Ordine valuterà caso per caso ogni singola richiesta di esonero.

E) Nel caso di “grave malattia o infortunio od altre condizioni personali”, il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo - integrale ovvero parziale - per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

F) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

G) Nei casi di "impedimento" e di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'impedimento e della interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell'iscritto).

Articolo 6

A) In via di prima applicazione ed in deroga al regolamento del C.N.F. sulla formazione continua, si precisa che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riterrà sufficiente (salvo quanto previsto all'art. 2 lett. B della presente circolare), per il primo triennio di valutazione (2008-2010), la presentazione di un'unica relazione al termine del triennio, da depositare o inviare al Consiglio entro il termine perentorio del 28 febbraio 2011, anziché di una relazione al termine di ciascuno dei tre anni costituenti il primo triennio di valutazione, fermo restando l'obbligo di puntuale assolvimento da parte di ciascun iscritto del proprio dovere di formazione continua in ciascuna delle misure annuali indicate all'art. 11 del regolamento del C.N.F. Nel caso di invio per posta della relazione, farà fede la data di invio. Al termine del triennio di valutazione, l'iscritto dovrà presentare al Consiglio - oltre alla sintetica relazione sugli eventi frequentati e sulla ulteriore attività formativa svolta - una dichiarazione d'onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, analiticamente distinti e descritti per ciascun anno, con allegato estratto in fotocopia dal proprio "libretto della formazione continua", distribuito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nel quale l'iscritto avrà avuto cura di annotare tutti gli eventi formativi frequentati e la ulteriore attività formativa svolta. Con riguardo a quest'ultima, l'iscritto dovrà inoltre depositare idonea certificazione o documentazione comprovante l'effettivo svolgimento della stessa.

B) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini della attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine incrociando il contenuto della relazione e della dichiarazione d'onore con le risultanze dei fogli-presenza sottoscritti in occasione dei singoli eventi formativi, trasmessi al Consiglio dagli

organizzatori degli eventi, oltre che con la documentazione depositata dall'iscritto, nonché con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa.

C) L'iscritto ha l'obbligo di conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - tutta la documentazione inerente la propria partecipazione ad eventi formativi o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa, al fine di depositarla o esibirla a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

D) Per gli eventi formativi accreditati o patrocinati da altri Consigli dell'Ordine Forense o dal Consiglio Nazionale Forense, che l'iscritto abbia frequentato e per i quali intenda richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il riconoscimento dei relativi crediti formativi, è onere dell'iscritto conservare - per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione - gli attestati della propria partecipazione all'evento formativo, rilasciati dal soggetto organizzatore dell'evento, con la specificazione delle ore di effettiva partecipazione, al fine di depositarli o esibirli a richiesta del Consiglio al termine di ciascun triennio di valutazione.

Articolo 7

A) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna realizza eventi formativi sia avvalendosi della Fondazione Forense Bolognese, sia organizzando - congiuntamente alla Camera Penale di Bologna, ai sensi dell'art. 29, co. 1 *bis*, disp. att. c.p.p. - i corsi istituzionali di formazione dei difensori d'ufficio (innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e al Tribunale per i minorenni), sia partecipando alla organizzazione degli incontri di "Prassi Comune", sia promuovendo e organizzando direttamente singoli eventi formativi.

B) La partecipazione a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese, dal comitato organizzatore di "Prassi Comune" ovvero direttamente dal Consiglio dell'Ordine attribuisce ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a quello previsto per la partecipazione agli eventi formativi organizzati da terzi e previamente accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.

Articolo 8

La verifica sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguita dal Consiglio dell'Ordine su un campione percentuale degli iscritti e in ogni altro caso in cui si renderà opportuna.

Disposizione transitoria

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli organizzatori - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti da idoneo foglio-presenze riportante la registrazione degli orari di entrata ed uscita dei singoli partecipanti e la loro sottoscrizione sia al momento dell'entrata che a quello dell'uscita. I relativi crediti formativi avranno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.